



**ORIGINALE**

**Numero Registro Delibere 21  
del 27-12-2019**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I**

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di dicembre alle ore 19:00 convocato come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del consigliere Prof. DANIELE ALBANESE, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

<b>ALBANESE DANIELE</b>	<b>P</b>	<b>LOMBARDO FRANCESCA STEFANIA</b>	<b>P</b>
<b>FEMIA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>GENNARO GIANCARLO</b>	<b>P</b>
<b>FEMIA VALENTINA</b>	<b>P</b>	<b>BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO</b>	<b>P</b>
<b>MINA ALESSANDRA</b>	<b>P</b>	<b>MISSERIANNI VINCENZO</b>	<b>P</b>
<b>COLUCCIO GIUSEPPE</b>	<b>A</b>	<b>SERGI DALILA</b>	<b>P</b>
<b>ROMEO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>PANETTA MARIA</b>	<b>P</b>
<b>TAVERNESE VINCENZO</b>	<b>P</b>		

**Presenti n. 12 Assenti n. 1**

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa NAUSICA FILIPPONE

### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 12 su n. 13 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell' art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000; dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Prende la parola il Consigliere Comunale Lombardo che illustra la relazione illustrativa tecnica e dà atto dell'avvenuta acquisizione del parere del Revisore.

Successivamente interviene il Consigliere Belcastro che si dichiara a favore del mantenimento della partecipazione in Asmenet mentre si dichiara contrario al mantenimento della partecipazione in Locride Ambiente.

Il Sindaco interviene dando atto che, dal momento dell'insediamento, il tempo per valutare in maniera ponderata è stato poco per cui, con riferimento a Locride Ambiente, l'Amministrazione si riserva di valutarne il mantenimento.

A tal punto

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
  - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

### **Premesso che:**

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - come rinnovato dal Decreto Delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito T.U.S.P.), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
  - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
  - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
  - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro ( per l'anno 2019 il riferimento è il triennio 2016-2018), limite elevato ad almeno un milione di euro a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del T.U.S.P.);
- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati de cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del T.U.S.P. (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del T.U.S.P. o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

**Tenuto conto**, inoltre, che:

- l'articolo 24 del T.U.S.P. nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 25/09/2017 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/2017;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, alla data del 31/12/2018, risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

N.	SOCIETA'	TIPO DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA
1	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	Diretta	0,62%
2	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	Indiretta	2,85%

**Viste** le Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., che dispone che i Comuni, annualmente, devono effettuare la revisione periodica delle partecipazioni possedute;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Dato atto che:**

- con delibera della Commissione Straordinaria in data 19/02/2019 è stata effettuata la ricognizione delle partecipate al 31/12/2017 e disposto la razionalizzazione delle stesse determinando la dismissione delle quote di partecipazione diretta detenute nel Consorzio Locride Ambiente e delle quote di partecipazione indiretta detenute nella Società Locride Ambiente S.p.A.;
- alla data odierna non è stata avviata la procedura di dismissione e/o alienazione delle quote né del consorzio né della società;

**Considerato che:**

- in data 10 novembre 2019 sono state espletate le procedure per le elezioni del Consiglio Comunale e la proclamazione del Sindaco a cessazione del governo straordinario dell'Ente a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale disposto dal Consiglio dei Ministri in data 22/11/2017;
- in data 12 novembre 2019 è stato proclamato il Sindaco ed in data 27 novembre 2019 sono state assegnate le deleghe e nominati gli Assessori Comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale;

**Atteso** che non è stato possibile, visti i tempi molto stretti, valutare l'opportunità di proseguire con le attività di cessione e/o alienazione delle quote di partecipazione dai suddetti società e consorzio o revocare la volontà espressa dalla Commissione Straordinaria di razionalizzazione delle partecipazioni con deliberazione adottata in data 19/02/2019;

**Richiamato** il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute – Anno 2018, allegato al presente atto (**Allegato A**) per farne parte integrante e sostanziale che oltre ad

aggiornare il quadro delle partecipazioni dell'Ente alla data del 31.12.2017, provvedeva ad individuare nuove misure di razionalizzazione e funge, altresì, da relazione tecnica, così come prevista dall'articolo 20 comma 4 del T.U.S.P., circa lo stato d'attuazione della revisione straordinaria, così come deliberata dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 54/2017;

**Acquisito** il parere del Revisore dei Conti reso con verbale n. 37 del 24.12.2019 (prot. n. 23029/2019);

**Ritenuto** di riservarsi, con atto successivo, a manifestare la propria volontà circa la revoca e/o la conferma del piano di razionalizzazione delle partecipazioni così come disposto dalla Commissione Straordinaria in fase di ricognizione e razionalizzazione al 31/12/2018;

Con voti 11 voti favorevoli – 1 Contrario (Belcastro)

### DELIBERA

- 1. Di approvare** la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Marina di Gioiosa Ionica detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di dare atto che:**
  - a seguito del recente insediamento del Consiglio Comunale, giusta elezioni comunali espletate in data 10 novembre 2019 con conseguente proclamazione del Sindaco in data 12/11/2019 e nomina degli Assessori in data 27/11/2019, non è stato possibile valutare l'opportunità di revocare la scelta della Commissione Straordinaria di recesso dalla partecipazione dalla società Locride Ambiente S.p.A. e dal Consorzio Locride Ambiente;
  - ci si riserva la facoltà di adottare un successivo atto deliberativo al fine di esprimere la propria volontà circa un nuovo piano di razionalizzazione anche con eventuale revoca delle dismissioni delle quote di partecipazioni dal Consorzio Locride Ambiente e dalla Società Locride Ambiente S.p.A.;
- 3. Di dare atto che** le attuali quote di partecipazione detenute dal Comunale di Marina di Gioiosa Ionica afferiscono alle seguenti società:

N.	SOCIETA'	TIPO DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA
1	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	Diretta	0,62%
2	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	Indiretta	2,85%

- 4. Di dare atto che** la società ASMENET CALABRIA soc. cons. a r.l. ha provveduto a fondersi con la società ASMENET CAMPANIA soc. cons. a r.l., pertanto si ritiene sussistano i presupposti di mantenimento delle quote di partecipazione stante la fusione dei due enti che complessivamente registrano un fatturato medio superiore a 500.000,00 e quindi rispettano il piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100;
- 5. di precisare che** tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
7. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Inoltre, con 11 voti favorevoli, 1 Contrario (Belcastro), valutata l'urgenza di concludere il procedimento

**DELIBERA**

la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
*Prof. DANIELE ALBANESE*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa NAUSICA FILIPPONE*

**PARERE** Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

**IL FUNZIONARIO**  
*Dott.ssa TIZIANA ROMANO*

**PARERE** Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

**IL FUNZIONARIO**  
*Dott.ssa TIZIANA ROMANO*

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/08/2000, è stata affissa all'Albo Online del Comune il giorno 13-01-2020, Prot. N 90 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000).

Marina di Gioiosa Ionica, 13-01-2020

#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Sig.ra ERSILIA MULTARI*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000, è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4°).

Marina di Gioiosa Ionica, 27-12-2019

#### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott.ssa NAUSICA FILIPPONE*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000, è divenuta esecutiva il giorno 27-12-2019; decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°). E' stata affissa all'Albo Online comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3°, per quindici giorni consecutivi dal 13-01-2020 al 28-01-2020, senza reclami.

Marina di Gioiosa Ionica, 13-01-2020

#### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott.ssa NAUSICA FILIPPONE*

**E' ORIGINALE** e consta di n. \_\_\_\_\_ fogli.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott.ssa NAUSICA FILIPPONE*

**COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA  
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

Revisione periodica  
delle società partecipate  
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

- 1. Introduzione.....**
- 2. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche**

**1. INTRODUZIONE**

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Portigliola, con provvedimento del Sindaco del 27 marzo 2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione società partecipate ex art. 1 - commi 611 e 612 legge 23.12.2014 n.190”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D. Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, alla data del 31/12/2018, risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

N.	SOCIETA'	TIPO DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA
1	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	Diretta	0,62%
2	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	Indiretta	2,85%

## 2. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

### ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l.

Via G. Pinna, 29 – 88046 Lamezia Terme (CZ)

Codice fiscale: 02729450797

Settore Ateco n. 1

Statuto approvato il 29/07/2005 - Ultima modifica statutaria approvata il 28/06/2019

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Cap. soc. al 31.12.2018 Deliberato € 200.000,00 – sottoscritto € 107.072,00 versato €. 107.072,00

Patrimonio netto ultimo esercizio 31.12.2018: 267.698,00 euro;

Risultato d'esercizio al 31/12/2014: euro 4.926,00;

Risultato d'esercizio al 31/12/2015: euro 8.065,00;

Risultato d'esercizio al 31.12.2016: 1.013,00 euro;

Risultato d'esercizio al 31.12.2017: 34.992,00 euro

Risultato d'esercizio al 31.12.2018: 1.471,00 euro

Fatturato al 31/12/2016: euro 360.062,00;

Fatturato al 31.12.2017: euro 373.367,00 euro

Fatturato al 31.12.2018: euro 422.562,00 euro

N. dipendenti al 31/12/2018: 06 (sei);

Finalità: La società è stata costituita in data 29-07-2005 e si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.

Partecipazione Ente: Diretta - quota di partecipazione detenuta: 0,62%

Durata impegno 31-12-2030 (scadenza società), salvo recesso.

Onere complessivo: Nessun onere per l'anno 2019 è previsto

Rappresentanti enti in seno alla società: 1 (rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei Soci)

Trattamento Economico: nessuno;

Organo amministrativo Amministratore unico Gennaro Tarallo, nominato con atto del 20/06/2011 – durata in carica: a tempo indeterminato, compenso annuo previsto: 6.000,00 euro;

Numero componenti degli organi di controllo: 01;

Compensi del componente dell'organo di controllo: 6.000,00 euro

La società è interamente partecipata da Enti locali, svolge per questa Amministrazione, servizi strumentali, in particolare di e-government, funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST) per il quale è stata costituita il 29 luglio 2005, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), allo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di eGovernment da parte degli Enti Locali campani. Lo statuto all'art. 5 - Scopo ed oggetto sociale, prevede che la Società è costituita in via prioritaria allo scopo di:

- Realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;
- Perseguire la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese i servizi di e-government.

Con il «I Piano di e-government» nazionale, pubblicato con il DPCM 14/02/2002, nascono i CST (Centri Servizi Territoriali), strutture di servizio partecipate e controllate da piccoli e medi comuni, per la messa in comune dei servizi ICT e ricavare economie di scala.

I CST sono strutture di compartecipazione studiate per risolvere non solo i problemi dei piccoli Comuni (< 5000 ab.), ma di tutte quelle realtà medio piccole che si trovano ogni giorno a dover affrontare esigenze di:

- scarsità di risorse finanziarie, che non permettono il raggiungimento di economie di scala e che sono pressate dal patto di stabilità interno;
- carenza di personale, e quindi di conoscenze e competenze necessarie a compiere scelte di mercato adeguate;
- mancanza di infrastrutture, datacenter, ecc.

Tali organismi, chiamati Centri Servizio Territoriali (CST), devono, pertanto, mirare a ridurre i costi che gravano sui Comuni nelle erogazione dei servizi attraverso la condivisione di risorse e lo sviluppo di economie di scala.

I Centri di Servizio Territoriali, costituiti secondo una delle forme associative previste dal D.lgs. 267/2000, sono stati finanziati nell'ambito dei fondi assegnati dalla delibera CIPE 17/2003 al Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie è stato, inoltre, contemplato un progetto che ha previsto l'avvio e realizzazione di 19 CST nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Gli enti attuatori sono state le Regioni e le modalità d'attuazione inserite negli Accordi di Programma Quadro.

Dunque il profilo di governance della società consortile Asmenet è stato improntato a criteri aziendali, di stretta aderenza tra mezzi e fini, per contenere in modo drastico le spese e massimizzare le economie di scala per gli Enti soci. Con questa formula di servizi low cost ad oggi hanno aderito 321 Enti Locali della Regione Calabria per una popolazione di 1.019.915 abitanti.

Il notevole risparmio di costi per l'ICT, che in questi anni è stato garantito a questa Amministrazione, risulta evidente dalla quantità di servizi forniti (segue elenco), tutti ricompresi nella quota servizi base:

- Protocollo informatico e gestione (con workflow, protocollo direttamente da "file" e gestione di PEC, invio registro al sistema di conservazione)
- Sito internet comunale (conforme requisiti di accessibilità D.Lgs. 159/06)
- Assistenza Informatica (da remoto)
- Albo Pretorio On-line – Sistema di gestione, pubblicazione e archiviazione atti (L.69/09);
- Firma digitale avanzata
- Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Caselle di Posta Elettronica Istituzionale
- Adempimenti anticorruzione e Amministrazione trasparente L.190/2012
- Sportello unico attività produttive (Suap) 200 moduli per l'inoltro delle istanze da parte di cittadini
- Sportello unico edilizia (Sue)
- Sistema informativo territoriale (WebGis)
- Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)
- Disaster Recovery e Continuità Operativa
- Sistema di calcolo di tributi e tasse comunali
- Fatturazione Elettronica
- My Portal (area riservata del sito istituzionale dedicata al cittadino)
- Scrivania Virtuale (gestione Atti: determine, delibere, contratti, gestione e conservazione del fascicolo, ecc.)
- Registrazione dominio "gov.it"
- Registrazione dominio di Posta elettronica istituzionale
- Autocertificazioni online
- Registrazione all'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA) (art. 57bis D.L. 82/05);
- Servizi di assistenza, formazione e consulenza sui suddetti servizi e sugli adempimenti normativi legati al CAD e ai servizi di cui sopra.

La società non eroga servizi o prodotti a listino, è prevista una sola quota annua che è stata determinata in funzione del numero degli abitanti e corrisponde a soli 0,4 euro per abitante (con un

tetto massimo di euro 5.000,00 oltre IVA). Come già detto, la quota è irrisoria rispetto alla quantità di servizi erogati, ciò è possibile grazie alla forte massa critica raggiunta degli Enti locali aderenti.

Il CST inoltre è continuamente al lavoro, per l'aggiornamento e realizzazione di nuovi servizi, in particolare per consentire l'adempimento alle nuove norme dell'Agenda Digitale, detti servizi vengono ricompresi nella quota annua.

La società presenta utili di bilancio nel triennio di riferimento, ha un amministratore unico e pertanto risponde, ai fini del contenimento dei costi di funzionamento, a quanto previsto dall'art. 1, comma 611, della legge di stabilità 2015. A seguito di compiuta analisi di convenienza economica, si evidenzia il notevole contenimento dei costi, rispetto al numero dei servizi forniti.

Rispetta, dunque, tutte le condizioni previste dall'art. 16 del d.lgs.175/2016, con una sola eccezione, in ordine al possibile contrasto con la previsione dell'art. 20, comma 2, lett. D, del d.lgs.175/2016 relativo al limite di fatturato. Poiché nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore al milione di euro.

Ne consegue, naturalmente, che la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, prevista come già detto dallo Statuto e disposta dal Governo attraverso il DPCM 14/02/2002, determina un valore del fatturato inferiore al milione di euro. Infatti è proprio grazie a questo meccanismo virtuoso che, attraverso le economie di scala e l'ingegnerizzazione dei processi, consente di mantenere bassi costi. Tuttavia, la conseguenza di questo "comportamento virtuoso" è proprio la carenza del requisito del fatturato. Per il quale, tra l'altro, risulta in linea con quanto previsto dal legislatore, in quanto l'obiettivo primario del d.lgs.175/2016 è la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Questa Amministrazione intende pertanto mantenere la partecipazione nella controllata società Asmenet per le seguenti motivazioni, di carattere tecnico e di tipo economico:

1. ritiene fondamentale mantenere la governance e il controllo sui servizi di governo elettronico, che altrimenti sarebbero ad appannaggio di privati, con i conseguenti pesanti rischi in termini di sicurezza informatica, non disponendo di personale interno dotato di adeguata professionalità.
2. La convenienza economica, è ampiamente verificabile, poiché questa Amministrazione ottiene mediamente un risparmio superiore rispetto al mercato, per ricevere i medesimi servizi erogati dalla controllata Asmenet.

Infine dallo Statuto di Asmenet si rileva che le amministrazioni socie esercitano sulla società Asmenet un controllo analogo congiunto, che non è possibile la partecipazione di capitali privati e prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci. La eventuale produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In questa relazione sono state evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta di non dismettere la propria partecipazione nella società consortile Asmenet Calabria sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Anche in considerazione che l'esternalizzazione dei suddetti servizi comporterebbe l'incompatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, e dunque in contrasto con quanto disposto all'art.5 del D.lgs. 175/2016.

Dunque alla luce delle analisi effettuate, si prevede di mantenere, per i motivi che sono stati illustrati in precedenza, la partecipazione nella seguente società:

1. Asmenet Calabria società consortile a r.l. – Centro Servizi Territoriali

Pertanto l'Ente intende mantenere la partecipazione senza intervento di razionalizzazione.

**LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.**

L'Amministrazione intende recedere dalla partecipazione diretta nel Consorzio Locride Ambiente, e dalla consequenziale partecipazione indiretta nella società Locride Ambiente S.p.A., con alienazione delle quote detenute atteso che i suddetti enti non erogano a favore dell'Ente alcun servizio in modo diretto. Tale scelta nasce puramente da una valutazione di natura economica, atteso che per l'Ente non derivano benefici in termini finanziari e economico-patrimoniale ma esclusivamente il sostenimento di costi certi (quota di circa € 1.300,00 annua da versare al Consorzio Locride Ambiente) ed eventuali potenziali perdite societarie da ripianare.

Dato atto che:

- con delibera della Commissione Straordinaria in data 19/02/2019 è stata effettuata la ricognizione delle partecipate al 31/12/2018 e disposto la razionalizzazione delle stesse determinando la dismissione delle quote di partecipazione diretta detenute nel Consorzio Locride Ambiente e delle quote di partecipazione indiretta detenute nella società Locride Ambiente S.p.A.;
- alla data odierna non è stata avviata la procedura di dismissione e/o alienazione delle quote né del consorzio né della società;

Considerato che:

- in data 10 novembre 2019 sono state espletate le procedure per le elezioni del Consiglio Comunale e la proclamazione del Sindaco a cessazione del governo straordinario dell'Ente a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale disposto dal Consiglio dei Ministri in data 22/11/2017;
- in data 12 novembre 2019 è stato proclamato il Sindaco ed in data 27 novembre 2019 sono state assegnate le deleghe e nominati gli Assessori Comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale;

Atteso che non è stato possibile, visti i tempi molto stretti, valutare l'opportunità di proseguire con le attività di cessione e/o alienazione delle quote di partecipazione dai suddetti società e consorzio o revocare la volontà espressa dalla Commissione Straordinaria di razionalizzazione delle

partecipazioni detenute, il comune di Marina di Gioiosa Ionica ritiene opportuno rivalutare e deliberare, con successivo atto amministrativo, la revoca e/o conferma del recesso della partecipazione indiretta nella società Locride Ambiente S.p.A. con alienazione delle relative quote azionarie.

Marina di Gioiosa Ionica, lì 21/12/2019